

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Falcomatà
J-F FCB

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. Acquaviva
G.A.



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 50 DEL 05 MARZO 2018

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
[Signature]

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile
(Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
[Signature]

OGGETTO: PROROGA TERMINE DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE) INGIUNZIONI 2018.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **cinque** del mese di **marzo**, alle ore **14,00**, in Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'Avv. **Giuseppe Falcomatà** nella sua qualità di Sindaco.

N. 1695 Reg

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On Line ai sensi dell'art.32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **06.03.2018**

L'Incaricato
[Signature]

Il sottoscritto Segretario Generale, vista l'attestazione dell'operatore incaricato, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata affissa all'Albo On Line di questo Comune il **06.03.2018** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **06.03.2018** al **21.03.2018**, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Reggio Calabria, li **06.03.2018**

Il Segretario Generale
[Signature]

La presente deliberazione, in pubblicazione dal **06.03.2018**, è divenuta esecutiva per effetto dell'art.134 Comma 4° del T.U. 18/08/2000, n.267, essendo stata dichiarata, con voti unanimi, immediatamente eseguibile.

Reggio Calabria, li **06.03.2018**

Il Segretario Generale
[Signature]

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
FALCOMATA' GIUSEPPE - SINDACO	SI	
NERI ARMANDO - VICE SINDACO	SI	
CALABRO' IRENE VITTORIA	SI	
MARINO GIUSEPPE	SI	
ZIMBALATTI ANTONINO		SI
NUCERA ANNA	SI	
MURACA GIOVANNI	SI	
ANGHELONE SAVERIO	SI	
NUCERA LUCIA ANITA	SI	

Assiste il Vice Segretario Generale Avv. **Demetrio Barreca**, incaricato della redazione del verbale.

Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, il presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la recente normativa in materia di “definizione agevolata”, ossia il D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172 del 04.12.2017 contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” ed in particolare l'art. 1 comma 11-quater che prevede “L'estensione della definizione agevolata dei carichi” e recita testualmente: “ *Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. n 7 del 05-02-2018 che ha recepito la predetta disposizione ed ha di conseguenza approvato il nuovo regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non rimosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

Considerato che ai sensi della normativa regolamentare su indicata, era stato fissato il termine per la presentazione delle istanze al 05.03.2018;

Valutata l'opportunità, stimolata anche dalle Associazioni dei consumatori, di concedere più tempo agli interessati per valutare la possibilità di definire in via agevolata le ingiunzioni di pagamento notificate ai contribuenti negli anni dal 1° gennaio 2000 al 16 ottobre 2017;

Ritenuto pertanto di dover proporre al Consiglio Comunale di differire al 31 marzo 2018 il termine per la presentazione delle istanze di definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e di differire per conseguenza al 20 aprile 2018 il termine entro il quale dovrà essere comunicato al debitore l'accoglimento o il rigetto dell'istanza nonché, in caso di accoglimento, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ferme restando le scadenze delle singole rate di pagamento;

Visti:

- Il D.Lgs. n.267/2000;
- Il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali,

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di differire dal 05.03.2018 al 31.03.2018 il termine, di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento approvato con la deliberazione C.C. n. 7/2018, per la presentazione delle domande di definizione in via agevolata delle ingiunzioni di pagamento notificate ai contribuenti negli anni dal 1° gennaio 2000 al 16 ottobre 2017;

2. di differire altresì dal 31.03.2018 al 20.04.2018 il termine, di cui all'art. 4 comma 1 del Regolamento approvato con la deliberazione C.C. n. 7/2018, entro il quale dovrà essere comunicato al debitore l'accoglimento o il rigetto dell'istanza nonché, in caso di accoglimento, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ferme restando le scadenze delle singole rate di pagamento;
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore “Gestione Tributi e Appalti” ed alla Società partecipata Hermes Servizi Metropolitan s.r.l. per i successivi adempimenti consequenziali;
4. Di garantire inoltre la massima diffusione della proroga del termine su indicato, mediante le ulteriori forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
5. Di sottoporre il presente atto al Consiglio Comunale per la ratifica e l'approvazione di competenza;
6. Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza dei successivi adempimenti.